

STUDIO STAME - ZERBINI - GALLERIA CAVOUR, 7 - TEL. 051.23.75.47 - BOLOGNA

Dr. MICHELE ZERBINI
NOTAIO
GALLERIA CAVOUR, 7
40124 BOLOGNA

Repertorio n. 43099 Fascicolo n. 13541

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA
"FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA
PER LE VITTIME DEI REATI"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilatredici (2013).
Oggi tredici (13) dicembre.
Alle ore 13,15.

In Bologna, Viale Aldo Moro n. 50, presso la sede dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Davanti a me dott. **MICHELE ZERBINI**, Notaio iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, con residenza in questa città, si riunisce l'Assemblea dei soci della **"FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI"**, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, codice fiscale 02490441207, Ente legalmente riconosciuto ed iscritto nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, tenuto presso la Regione Emilia-Romagna, come da determinazione del Direttore Generale Agli Affari Istituzionali e Legislativi in data 26 ottobre 2004 n. 15418, convocata, in seconda convocazione, in questo luogo, giorno ed ora, a norma di statuto, con lettera raccomandata inviata il 29 novembre 2013, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- A) Approvazione delle modifiche agli artt. 13 e 19 dello Statuto.
- B) Omissis


Avanti a me Notaio si costituisce il Presidente della Fondazione, Sen. **SERGIO ZAVOLI**, nato a Ravenna il 21 settembre 1923, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, comparente cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale assume, a norma di statuto, la presidenza dell'Assemblea e richiede a me Notaio di redigere il presente verbale, limitatamente all'argomento in discussione alla lettera **A)** dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente constatato che:
- sono presenti tutti gli Enti Fondatori, ad eccezione della Provincia di Ravenna, della Provincia di Parma e della Provincia di Modena e precisamente:
la Regione Emilia Romagna in persona del Vice Presidente signora Simonetta Saliera;
la Provincia di Bologna, con sede in Bologna, in



AGENZIA DELLE
ENTRATE UFFICIO DI
BOLOGNA 2

REGISTRATO
IL 17/12/2013
SERIE IT
AL N°19828
EURO 324,00





persona del Capo di Gabinetto, signor Stefano Ramazza, per delega del Presidente, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Provinciale in data 19 novembre 2013 n. 59;

la Provincia di Ferrara, con sede in Ferrara, in persona dell'assessore signora Caterina Ferri, per delega del Presidente, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Provinciale in data 28 novembre 2013 n. 6;

la Provincia di Forlì-Cesena, con sede in Forlì, in persona della dott.ssa Sara Ricci, per delega del Presidente, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Provinciale in data 28 novembre 2013 n. 167;

la Provincia di Piacenza, con sede in Piacenza, in persona del Vice Presidente signor Maurizio Parma, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Provinciale in data 25 novembre 2013 n. 60;

la Provincia di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, in persona del dott. Andrea Gualerzi, per delega del Presidente, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Provinciale in data 5 novembre 2013 n. 259;

la Provincia di Rimini, con sede in Rimini, in persona della dott.ssa Chiara Astolfi, per delega del Presidente, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Provinciale in data 26 novembre 2013 n. 42;

il Comune di Bologna, con sede in Bologna, in persona dell'Assessore signora Nadia Monti, per delega del Sindaco, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 novembre 2013 n. 42;

il Comune di Ferrara, con sede in Ferrara, in persona dell'Assessore signora Chiara Sapigni, per delega del Sindaco, per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale in data 29 ottobre 2013 n. 595;

il Comune di Forlì, con sede in Forlì, in persona dell'Assessore signor Davide Drei, per delega del Sindaco, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 5 novembre 2013 n. 134;

il Comune di Modena, con sede in Modena, in persona del signor dott. Franco Chiari, per delega del Sindaco, per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale in data 21 ottobre 2013 n. 484;

il Comune di Parma, con sede in Parma, in

persona del dott. William Sgarbi, per delega del Sindaco, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 novembre 2013 n. 91;

il Comune di Piacenza, con sede in Piacenza, in persona del dott. Gianluca Sgambuzzi, per delega del Sindaco per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 novembre 2013 n. 30;

il Comune di Ravenna, con sede in Ravenna, in persona dell'Assessore signora Martina Monti per delega del Sindaco per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 novembre 2013 n. 129;

il Comune di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, in persona del dott. Luca Fantini, per delega del Sindaco, per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale in data 30 ottobre 2013 n. 229;

il Comune di Rimini, con sede in Rimini, in persona del dott. Fabio Anticoli, per delega del Sindaco, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 novembre 2013 n. 91.

Tutte le deleghe vengono ritirate e conservate agli atti della Fondazione;

- è presente il Revisore dei Conti rag. Enzo Giannoni;


- del Comitato dei Garanti, oltre al sopracostituito Presidente, è altresì presente il signor Avv. Sergio Iovino;

- è altresì presente il Vice-Presidente della Fondazione signor Cosimo Braccesi;

dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno, in seconda convocazione.

Iniziandosi la trattazione dell'unico argomento in discussione all'Ordine del Giorno, lettera **A)**, il Presidente espone all'Assemblea le ragioni per le quali sarebbe opportuno procedere alla modifica degli artt. 13 e 19 dello Statuto della Fondazione, ciò, allo scopo di attribuire la determinazione della nomina del Direttore della Fondazione, alla piena competenza dell'Assemblea dei Soci, alla quale sarebbe, altresì, riconosciuto il compito di definire, previamente, i criteri, con cui addivenire alla predetta nomina.

Il Presidente, a questo punto, illustra agli intervenuti una proposta, all'uopo predisposta,



dei nuovi testi dei suddetti articoli 13 e 19, ed invita l'Assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, a voti unanimi espressi per alzata di mano, delibera:

- di modificare gli artt. 13 e 19 dello Statuto della Fondazione, così come sopra illustrato dal Presidente, adottando, pertanto i rispetti nuovi testi che seguono:

"Art.13

L'Assemblea dei soci ed i suoi compiti

L'Assemblea dei soci è costituita dal legale rappresentante di ciascun socio fondatore e di ciascun socio aderente o da un loro delegato.

L'Assemblea dei soci determina i programmi della Fondazione e verifica che la gestione sia in accordo con gli scopi della Fondazione.

In particolare l'Assemblea:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione;

- determina annualmente le quote destinate al fondo di gestione;

- sospende per uno o più anni il versamento da parte dei soci fondatori e dei soci aderenti delle quote annuali di gestione qualora il bilancio di previsione lo consenta;

- approva annualmente il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo predisposti dal Direttore;

- approva il regolamento di attività della Fondazione proposto dal Direttore;

- nomina il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione e delibera in ordine all'ammontare dei gettoni di presenza e dei rimborsi di spesa;

- nomina il Comitato dei Garanti e delibera in ordine all'ammontare dei gettoni di presenza e dei rimborsi spesa dei suoi componenti;

- nomina il Direttore, sulla base di criteri da essa previamente determinati, ne determina compenso e durata che, comunque, non può superare i tre anni salvo rinnovo;

- nomina il Revisore dei Conti;

- approva le modifiche statutarie, ferme restando le finalità della Fondazione;

- delibera in ordine all'adesione dei soci aderenti e dei soci sostenitori;

- delibera sull'esclusione del socio aderente e del socio sostenitore;

- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio

ovvero in merito alla sua trasformazione o fusione;

- svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente statuto."

"Art.19

Il Direttore

Il Direttore è nominato dall'Assemblea e il suo mandato è rinnovabile.

In particolare il Direttore:

- predispone il regolamento di attività;
- predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo della Fondazione;
- svolge l'attività istruttoria sugli interventi richiesti dai Sindaci e li sottopone al Comitato dei Garanti per l'approvazione;
- eroga i finanziamenti e predispone gli altri interventi approvati dal Comitato dei Garanti;
- cura i rapporti con la Regione Emilia-Romagna e gli altri soci e definisce le intese per l'utilizzo dei locali, sede della Fondazione, e per l'avvalimento di personale regionale;
- assume la decisione in merito agli interventi a favore delle vittime di reato nei casi di particolare urgenza e la sottopone entro 20 giorni al Comitato dei Garanti per la ratifica."

Il Presidente, a questo punto, consegna a me Notaio un nuovo testo di statuto della Fondazione, composto di n.ro 25 (venticinque) articoli, che riproduce quello in vigore, ma modificato agli artt. 13 e 19, statuto che ritiro ed allego al presente verbale sotto la lettera "A".

L'Assemblea, infine, conferisce al sopracostituito Presidente Sen. Sergio Zavoli, ampio mandato ad apportare al presente verbale ed allegato Statuto, tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero richieste dalle competenti Autorità, in sede di approvazione delle modifiche statutarie testè adottate.

Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono assunte dalla Fondazione.

Null'altro essendovi da deliberare sull'argomento di cui alla lettera **A)** dell'Ordine del Giorno, il Presidente passa, quindi, alla trattazione degli altri argomenti in discussione, senza l'assistenza di me Notaio, essendo le ore 14,05.

Il comparente consente il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs



30 giugno 2003 n. 196, per i soli fini connessi al presente atto.

Si è omessa la lettura dell'allegato per espressa dispensa avutane dal comparente, annuente l'Assemblea.

Del che faccio constare col presente verbale, che io Notaio, in presenza dell'Assemblea, ho letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 14,06.

Consta di tre fogli scritti parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me, per undici pagine sin qui.

F.to Sergio Zavoli

" MICHELE ZERBINI NOTAIO





Allegato "A" al n. 13541 di Fascicolo
STATUTO DELLA FONDAZIONE EMILIANO - ROMAGNOLA
PER LE VITTIME DEI REATI
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1

Denominazione, natura e sede

La "Fondazione emiliano - romagnola per le vittime dei reati" è una persona giuridica privata a base associativa senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dal presente Statuto e dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione ha la propria sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, presso la Regione Emilia-Romagna, in locali concessi alla Fondazione dalla Regione Emilia-Romagna con cui verrà stipulata apposita convenzione.

Art.2

Finalità e scopi

Scopo della Fondazione è quello di intervenire a favore delle vittime dei reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, quando, da delitti non colposi, ne derivi la morte o un danno gravissimo alla persona.

Per danno gravissimo alla persona si intendono i danni arrecati ai beni morali e materiali che costituiscono l'essenza stessa dell'essere umano, come la vita, l'integrità fisica, la libertà morale e sessuale.

La Fondazione interviene:

- a) quando il fatto sia avvenuto nel territorio regionale;
- b) quando il fatto sia avvenuto fuori del territorio regionale, ma abbia come vittime cittadini residenti in Emilia - Romagna.

La Fondazione interviene su richiesta del sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune di residenza della vittima stessa.

L'intervento della Fondazione è volto a limitare, nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso.

La Fondazione non può comunque intervenire nei casi in cui la vittima risulti complice del comportamento criminoso e richiederà la ripetizione delle somme versate o delle spese sostenute qualora tale evenienza fosse accertata successivamente. A tal fine la Fondazione può ri-



chiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate.

Art.3

Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statutari

Per perseguire i propri scopi la Fondazione potrà compiere tutti gli atti e svolgere qualsiasi attività utili a tal fine e potrà, fra l'altro:

- acquisire ed elargire fondi finalizzati al risarcimento delle vittime dei reati;
- stipulare ogni atto, contratto ed ogni tipo di convenzione con enti pubblici o privati, considerati opportuni e utili per raggiungere gli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- promuovere sottoscrizioni pubbliche finalizzate al perseguimento delle finalità e degli scopi della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività appropriata a promuovere il raggiungimento dei fini istituzionali della Fondazione.

Art.4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti di denaro e di beni mobili o immobili o da altre utilità effettuati dai soci fondatori e dai soci aderenti;
- dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo, compresi quelli acquisiti dalla Fondazione stessa;
- da eventuali contributi, lasciti, donazioni effettuati da enti o da privati espressamente destinati a incremento del patrimonio.

Art.5

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dai contributi e dai finanziamenti dei soci fondatori, dei soci aderenti e dei soci sostenitori;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, non espressamente destinate al patrimonio;

- da eventuali sottoscrizioni pubbliche;
- da eventuali contributi concessi dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici nazionali o internazionali.

Art.6

Utilizzazione del fondo di gestione

Le rendite e le risorse della Fondazione sono utilizzate:

- per la concessione dei contributi e per la copertura delle spese connesse ai fatti su cui la Fondazione interviene;
- per il funzionamento della Fondazione stessa, nel rispetto dell'adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta;
- per l'adempimento degli oneri fiscali.

Eventuali eccedenze attive della gestione non potranno essere distribuite ai soci ma solo utilizzate per le finalità e gli scopi della Fondazione

Art.7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I relativi progetti di bilanci, preventivo e consuntivo, sono predisposti dal Direttore e trasmessi a tutti i soci unitamente alla relazione sull'andamento della gestione e alla relazione del Revisore.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo vengono approvati dall'Assemblea dei soci rispettivamente entro il 30 novembre e il 30 aprile di ogni anno.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

Art.8

Soci della Fondazione

I soci della Fondazione si distinguono in:


- soci fondatori;
- soci aderenti;
- soci sostenitori.

Art.9

Soci fondatori

I soci fondatori sono la Regione Emilia-Romagna, le Province e i Comuni della regione Emilia-Romagna che hanno costituito originariamente la Fondazione e hanno partecipato al fondo di dotazione di cui all'art. 4.

I soci sostengono economicamente il funzionamento della Fondazione in relazione e nei limiti delle determinazioni assunte e nel rispetto dei propri ordinamenti mediante contributi sul fondo



di gestione, secondo quanto previsto al successivo art 13, con un apporto - per la prima annualità - non inferiore a :

- 200 mila € per la Regione Emilia - Romagna;
- 15 mila € per le Province e i Comuni capoluogo;
- 10 mila € per gli altri enti.

Qualora non abbiano provveduto al versamento della quota annuale entro la data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo i soci fondatori partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, salvo diversa decisione dell'Assemblea stessa.

Art.10

Soci aderenti

Possono ottenere la qualifica di soci aderenti, con atto di accettazione dell'Assemblea dei soci, gli enti locali singoli o associati che abbiano successivamente aderito alla Fondazione, accettando le regole statutarie e condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione e che contribuiscano al fondo di gestione con un apporto di denaro non inferiore a 10 mila € o comunque nella diversa misura stabilita dall'Assemblea.

I soci aderenti decadono dalla condizione di socio qualora non abbiano provveduto a versare la quota annuale destinata al fondo di gestione, secondo quanto previsto all'art. 13, entro la data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo, salvo diversa decisione dell'Assemblea stessa.

Art.11

Soci sostenitori

Possono ottenere la qualifica di soci sostenitori, con atto di accettazione dell'Assemblea dei soci, le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche e private che condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione si impegnano per uno o più anni a contribuire al Fondo di gestione con un apporto di denaro non inferiore a 5 mila € o comunque nella diversa misura stabilita dall'Assemblea stessa.

Art.12

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei soci fondatori e dei soci aderenti;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Comitato dei Garanti;

- il Revisore dei Conti.

Art.13

L'Assemblea dei soci ed i suoi compiti
L'Assemblea dei soci è costituita dal legale rappresentante di ciascun socio fondatore e di ciascun socio aderente o da un loro delegato.

L'Assemblea dei soci determina i programmi della Fondazione e verifica che la gestione sia in accordo con gli scopi della Fondazione.

In particolare l'Assemblea:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione;
- determina annualmente le quote destinate al fondo di gestione;
- sospende per uno o più anni il versamento da parte dei soci fondatori e dei soci aderenti delle quote annuali di gestione qualora il bilancio di previsione lo consenta;
- approva annualmente il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo predisposti dal Direttore;
- approva il regolamento di attività della Fondazione proposto dal Direttore;
- nomina il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione e delibera in ordine all'ammontare dei gettoni di presenza e dei rimborsi di spesa;
- nomina il Comitato dei Garanti e delibera in ordine all'ammontare dei gettoni di presenza e dei rimborsi spesa dei suoi componenti;
- nomina il Direttore, sulla base di criteri da essa previamente determinati, ne determina compenso e durata che, comunque, non può superare i tre anni salvo rinnovo;
- nomina il Revisore dei Conti;
- approva le modifiche statutarie, ferme restando le finalità della Fondazione;
- delibera in ordine all'adesione dei soci aderenti e dei soci sostenitori;
- delibera sull'esclusione del socio aderente e del socio sostenitore;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio ovvero in merito alla sua trasformazione o fusione;
- svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente statuto.

Art.14

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente della Fondazione almeno due volte all'anno per



l'approvazione rispettivamente del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno ovvero a seguito di richiesta motivata di almeno un quarto dei suoi componenti.

La convocazione deve avvenire con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data fissata; in caso di urgenza, la convocazione può essere inviata tre giorni prima della data fissata.

La convocazione può avvenire per Raccomandata, per telefax o per via telematica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della seduta e le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione.

Art.15

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti e, in seconda convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei componenti.

L'Assemblea dei soci è, tuttavia, validamente costituita anche senza convocazione quando sono presenti tutti gli aventi diritto.

I soci fondatori, qualora non abbiano provveduto al versamento della quota annuale destinata al fondo di gestione - secondo quanto previsto all'art.13 - entro la data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo, partecipano alle Assemblee senza diritto di voto, salvo diversa decisione dell'Assemblea stessa.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, ovvero, in loro assenza, dal componente più anziano di età.

Il Direttore redige verbale della seduta che viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.

Art.16

Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto, salvo le maggioranze qualificate di seguito stabilite.

La delibera di esclusione dei soci aderenti e dei soci sostenitori deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione ed estinzione della

Fondazione, è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti aventi diritto al voto.

Art.17

Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione

Il Presidente, personalità di riconosciuto prestigio e competenza, è nominato dall'Assemblea dei soci che convoca e presiede.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e provvede alla gestione della Fondazione in conformità sia alle linee di attività sia al regolamento approvati dall'Assemblea dei soci.

In particolare:

- assume tutte le decisioni relative alla gestione del personale e ai rapporti di collaborazione;
- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- decide su qualsiasi questione che non sia espressamente riservata ad altro organo della Fondazione.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri al Direttore, con apposita procura per singoli atti o determinate categorie di atti.

Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea e sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

L'assunzione di atti da parte del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Entrambi restano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile.


Il Presidente convoca e presiede il Comitato dei Garanti.

Il Presidente svolge attività di impulso e coordinamento dell'attività dell'Assemblea dei soci e vigila sulla esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

Art.18

Il Comitato dei Garanti e suoi compiti

Il Comitato dei Garanti è composto dal Presidente della Fondazione e da due personalità di riconosciuto prestigio e competenza in relazione alle finalità della stessa.



I componenti del Comitato dei Garanti sono nominati dall'Assemblea dei soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente convoca il Comitato dei Garanti.

La convocazione può avvenire per raccomandata, per telefax o per via telematica e deve essere spedita 10 giorni prima dell'incontro, salvo casi di particolare urgenza nei quali può essere effettuata entro le 48 ore precedenti l'incontro.

Il Comitato dei Garanti, su proposta del Direttore, approva gli interventi a favore delle vittime di reato; ratifica la decisione assunta dal Direttore in merito agli interventi per i casi di particolare urgenza, come previsto all'art. 19.

Delle decisioni del Comitato dei Garanti è redatto il verbale a cura del Direttore.

Il Revisore dei Conti partecipa alle sedute del Comitato dei Garanti senza diritto di voto, qualora il Comitato stesso lo richieda.

Art.19

Il Direttore

Il Direttore è nominato dall'Assemblea e il suo mandato è rinnovabile.

In particolare il Direttore:

- predispone il regolamento di attività;
- predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo della Fondazione;
- svolge l'attività istruttoria sugli interventi richiesti dai Sindaci e li sottopone al Comitato dei Garanti per l'approvazione;
- eroga i finanziamenti e predispone gli altri interventi approvati dal Comitato dei Garanti;
- cura i rapporti con la Regione Emilia-Romagna e gli altri soci e definisce le intese per l'utilizzo dei locali, sede della Fondazione, e per l'avvalimento di personale regionale;
- assume la decisione in merito agli interventi a favore delle vittime di reato nei casi di particolare urgenza e la sottopone entro 20 giorni al Comitato dei Garanti per la ratifica.

Art.20

Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è iscritto nel registro dei Revisori Contabili ed è nominato dall'Assemblea dei soci.

Il Revisore dei Conti resta in carica tre esercizi finanziari e il suo mandato è rinnovabile.

Il compenso del Revisore è determinato dall'Assemblea dei soci.

Il Revisore dei Conti sovrintende alla contabilità della Fondazione, provvedendo al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, procedendo alle necessarie modifiche, redige annualmente una relazione indipendente sul bilancio della Fondazione e sulle scritture contabili.

Il Revisore dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea dei soci e a quelle del Comitato dei Garanti, qualora il Comitato stesso lo richieda.

TITOLO III - DURATA, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.21

Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Art.22

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

L'Assemblea dei soci nomina il liquidatore e ne determina i poteri.

Art.23

Trasformazione

L'Assemblea dei soci può determinare la trasformazione o la fusione della Fondazione in un altro o con altri enti che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione.

Art.24

Controversie

Per tutte le controversie è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.


Art.25

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme vigenti in materia.

F.to Sergio Zavoli

" MICHELE ZERBINI NOTAIO



Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge,

Bologna, il 10 GEN. 2014



Autentico

mtb